



COMUNE DI SARACENA
(Provincia di Cosenza)



VADEMECUM SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18.10.2023

Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
3. Nella organizzazione del servizio deve essere data priorità alle esigenze degli alunni aventi la residenza più distante dalla sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo.
4. Il servizio si svolge sempre secondo le tratte prestabilite. Le tratte/fermate potranno subire variazioni, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza ed alle esigenze.

Art. 3 - Iscrizioni al servizio

1. Ogni anno prima dell'inizio delle attività didattiche i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare, presso gli uffici comunali, l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola. Verrà inoltre sottoscritto l'impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dagli uffici. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i requisiti, nonché aver effettuato o estinto ogni morosità dell'anno precedente.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere accettate se non comportino pregiudizio all'organizzazione del servizio stesso e sulla base delle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Art. 4 - Accompagnamento sugli scuolabus.

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
 - accogliere i minori a bordo,
 - far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;

3. nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dall'assistente assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all'ufficio Scuola del Comune all'atto dell' iscrizione al servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonee al ritiro del minore.

Articolo 5 - Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L' iscrizione ha durata annuale.
3. All' inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari, le tratte ed i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti.
4. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.
5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all' Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto all' Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 6 - Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
3. Gli alunni all' interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento ed in particolare:
 - occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
 - alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - usare un linguaggio conveniente;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall' autista e dall' eventuale accompagnatore;
 - non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli;
 - non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
 - non affacciarsi ai finestrini urlando o gettando oggetti.

Articolo 7 - Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall'autista, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - L'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una segnalazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione verbale e/o scritta;

- Qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla esclusione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
 3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 8 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. Il personale dipendente dall'Amministrazione comunale è tenuto altresì ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.

Art. 9 - Tariffe di contribuzione

1. Ogni anno il Comune provvederà alla determinazione o conferma della tariffa del servizio per l'anno scolastico successivo.
2. Eventuali irregolarità o mancato pagamento delle quote dovute dagli utenti, dopo un primo sollecito, comporterà l'iscrizione a ruolo ed al recupero coattivo.
3. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

Art. 10 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, può utilizzare i propri mezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, in accordo con l'Istituzione scolastica competente.

Art. 11 - Norme finali

1. Del presente vademecum sarà data comunicazione agli autisti, agli assistenti ed alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio.
2. Il presente vademecum entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.